



*Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

A STRALCIO DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE VIGENTE
IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

RESO ESECUTIVO IN DATA 21 GIUGNO 2018

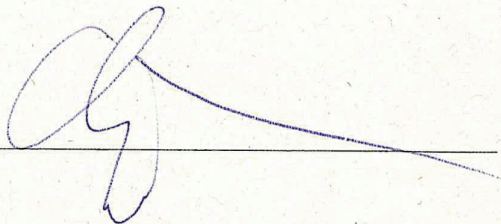
MEDIANTE INTESA IN CONFERENZA STATO – REGIONI

(Rep. Atti n. 112/CSR)

EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

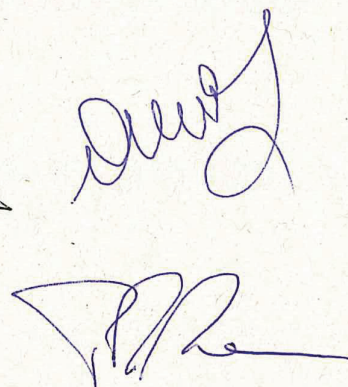
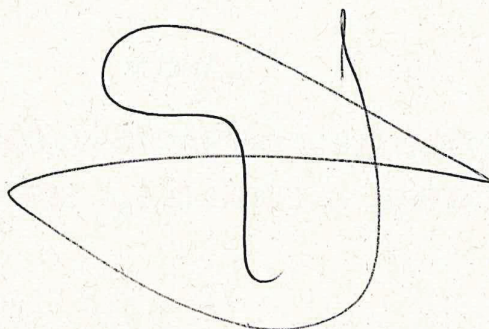
CAPO V

**DELL'ACN PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA
GENERALE DI CUI AL D. Lgs. 502/92 e s.m.i.**



INDICE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
ART. 1 - Procedure di individuazione ed Attribuzione degli incarichi.....	2
ART. 2 - Sostituzioni - Incarichi provvisori – Reperibilità.....	3
ART. 3 - Massimale orario.....	4
ART. 4 - Compiti del medico.....	4
ART. 5 - Formazione continua.....	6
ART. 6 - Attività libero professionale.....	7
ART. 7 - Trattamento economico.....	8
ART. 8 - Festività speciali	9
Norme finali.....	10
Dichiarazioni a verbale.....	11



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D. LGS. n. 502/1992 e s.m.i., del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. regola, al Capo V, la disciplina del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale.

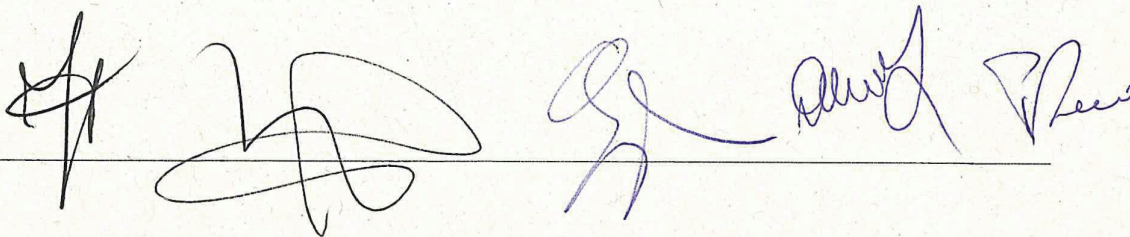
L'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale e tiene conto delle indicazioni del Piano Regionale dell'Emergenza Urgenza approvato con DGRC 1268 del 16.07.2009 così come modificata dal DCA 103 del 28.12.2018.

La Regione, che si avvale di personale medico convenzionato per l'espletamento del servizio, utilizza medici incaricati sulla base di una graduatoria regionale secondo quanto disposto dall'articolo 1 del presente Accordo.

L'attività del Servizio di **Emergenza Sanitaria Territoriale (EST)** si esplica nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso, per attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella Centrale Operativa 118, per interventi di soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e, a integrazione, nelle attività dei D.E.A./PS e aree afferenti come disposto dall'art 4.

ART. 1 - PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi dell'art 92 dell'ACN 2005 e ss.mm.ii. le Aziende procedono alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicare ai fini della successiva copertura.
2. Prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi, l'Azienda provvede ad espletare le procedure di mobilità intraaziendale dei medici con incarico a tempo indeterminato di Emergenza Territoriale.
3. In ottemperanza a quanto già previsto dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale con nota prot. n. 0363012 del 7 giugno 2019, le Aziende, dopo aver effettuato la verifica degli organici in dotazione e l'individuazione degli incarichi vacanti, li comunicano alla Regione, procedono alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) degli incarichi vacanti ed espletano le procedure per l'assegnazione degli stessi, secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'articolo 92 dell'ACN vigente.
4. Al termine delle procedure di cui al comma precedente, le AA.SS.LL. comunicano alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale l'elenco degli assegnatari, unitamente al provvedimento del Direttore Generale di cui all'art. 92 comma 19 dell'ACN 2005 e ss.mm.ii.



ART. 2 - SOSTITUZIONI - INCARICHI PROVVISORI - REPERIBILITÀ

1. Per la Individuazione ed attribuzione degli incarichi si rimanda a quanto previsto dall'art.97 dell'ACN 2005 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi del comma 9 e 10 dell'art. 97 dell'ACN 2005, le Aziende, tramite i dirigenti responsabili di Centrale Operativa Territoriale (COT), organizzano turni di reperibilità domiciliare di 12 ore dei medici convenzionati incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale. Il servizio di reperibilità è caratterizzato dalla immediata disponibilità del medico di EST e l'obbligo per lo stesso di raggiungere la postazione di lavoro per fronteggiare assenze impreviste od improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. In caso di chiamata, l'attività prestata sarà compensata come servizio attivo, ovverossia remunerata secondo quanto disposto dall'art. 98 dell'ACN 2005 così come modificato dall'art. 14 dell'ACN 2020.
3. L'istituto della reperibilità è negoziato a livello di contrattazione decentrata e deve prevedere la copertura completa dei turni mensili con equa ripartizione tra i medici incaricati, nel pieno rispetto delle norme generali definite dall'ACN vigente. Dunque, la corresponsione della indennità è prevista soltanto se le aziende predispongano con atto formale l'attivazione del servizio.
4. Il medico di EST reperibile deve garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 60 minuti dalla chiamata.
5. Ai sensi del comma 6 dell'art. 97 dell'ACN 2005 e s.m.i., anche per esigenze relative a maxiemergenze, le Aziende possono istituire punti di emergenza sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori della durata massima di mesi sei, a medici inseriti nella graduatoria regionale in possesso dell'attestato di cui all'art. 92, comma 4 ovverossia in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi dell'art. 66 del DPR 270/2000 e dell'art. 96 dell'ACN vigente.
6. Ai sensi del comma 11 dell'art. 97 dell'ACN 2005, ulteriori reperibilità, comprese quelle per le maxiemergenze, possono essere attivate in relazione a specifiche necessità determinatesi nell'ambito del Servizio.
7. Ai sensi del comma 12 dell'art. 97 dell'ACN 2005, il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può essere inferiore al rapporto di 1 reperibile per 6 medici in guardia attiva nel turno corrispondente.
8. L'Azienda Sanitaria Locale fornisce al Dirigente Responsabile della Centrale Operativa copia dell'elenco dei medici reperibili, comprensiva del relativo indirizzo e del recapito telefonico presso cui ciascuno può essere reperito ed i turni ad essi assegnati.